

MERCI TRASPORTATE PER VIA TERRESTRE SUL FATTURATO

NOTA TECNICA

Mod. 290 Ed.Maggio 2015

Digital Agency

1	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	3
	Franchigie/Scoperti.....	4
2	STRUTTURA DI POLIZZA	6
3	NORMATIVA	9
3.1	Definizioni.....	9
3.2	Condizioni Generali	10
3.3	Condizioni Particolari	12
3.4	Norme in caso di sinistro.....	24
4	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	28
4.1	Indice.....	28
5	TARIFFA	31
6	REGOLE TECNICHE E OPERATIVE	31
6.1	Garanzie ed estensioni	34
6.2	Garanzie accessorie	35
6.3	Norme particolari	35
6.4	Testo libero	36
6.5	Appendici	36
6.6	Stampa.....	36
7	MODULO RACCOLTA DATI	36

1 PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

La polizza “Merci trasportate per via terrestre - sul fatturato” è rivolta alla copertura dei danni alle merci trasportate per via terrestre con qualsiasi mezzo: autocarri di terzi, autocarri di proprietà, ferrovia, posta, navi traghetto RO/RO, estesa a eventuali mezzi lagunari e lacustri.

Il prodotto presenta una serie di elementi distintivi, quali :

- **l’adattabilità** alle necessità delle Aziende (piccola, media, grande) per quanto riguarda le garanzie;
- **la trasparenza** e la **facilità di consultazione**, in quanto vengono riportate nella scheda di polizza in sintesi, oltre ai dati numerici tutti gli elementi atti a delimitare la copertura;
- **la flessibilità** in quanto numerose sono le possibilità di personalizzazione.

La polizza “Merci trasportate per via terrestre - sul fatturato” è composta da molteplici garanzie che possono essere dinamicamente inserite per costruire una polizza “su misura”, facilmente adattabile alle specifiche richieste/esigenze del cliente.

Garanzie disponibili:

Sono state predisposte le seguenti garanzie:

- Diverse opzioni relative alle garanzie furto, rapina e smarrimento.
- Garanzia per danni derivanti da influenza di temperatura.
- Garanzia relativa ai campionari trasportati da rappresentanti.
- Possibilità di escludere il franco fabbrica dalla copertura e dal conteggio del premio limitando l’assicurazione ai beni su cui sussiste interesse assicurabile e possibilità di ricomprendere in garanzia una percentuale di detti trasporti laddove la garanzia sia richiesta in via sussidiaria dall’acquirente delle merci.
- Possibilità di estendere la copertura ai resi.
- Possibilità di estendere la copertura ai trasporti delle merci in conto lavorazione.
- Possibilità di estendere la copertura alle movimentazioni effettuate tra depositi del Cliente o di Società collegate.
- Possibilità di estendere la copertura ai rischi di scioperi e terrorismo.
- Possibilità di assicurare l’utile sperato oltre oneri e spese relativamente alle merci acquistate.
- Possibilità di comprendere in garanzia merci non soggette a compravendita.
- Possibilità di inserire un ristorno premi per buon andamento.

Sono state inserite **garanzie accessorie:**

- Sgombero sede stradale (fino a € 2.500,00);
- Riconfezionamento (fino a € 2.500,00);
- Estensione al colaggio per i trasporti a mezzo autocisterna.

Norme particolari:

- Dispensa dall’obbligo di far intervenire il perito per sinistri fino a € 2.000,00.
- Deroga alla “chiusa istruttoria” o “chiusa inchiesta”.
- Possibilità di recesso per sinistro per entrambe le Parti contraenti.

Franchigie/Scoperti

Anche il criterio di applicazione di franchigie e scoperti è a tutto vantaggio del Cliente.

La polizza, in caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia sul medesimo sinistro, prevede unicamente l'applicazione dello scoperto, con il minimo pari alla franchigia prevista. In tal modo scoperto e franchigia applicabili non si sommano sul medesimo sinistro.

E' prevista la possibilità di inserire una franchigia su tutti i danni con relativo sconto sul tasso.

E' prevista la possibilità di inserire una franchigia pari alla responsabilità del vettore stabilita per legge (salvo i casi di dolo e colpa grave).

Questa impostazione è rivolta ai Clienti che “responsabilizzano” i vettori recuperando in proprio gli importi a loro addebitabili.

Gli scoperti previsti in caso di furto e rapina sono fissati in:

- 10% con il minimo di € 250,00 nel caso di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo e rapina;
- 20% con il minimo di € 250,00 nel caso di furto parziale, smarrimento, mancata riconsegna, manomissione.

Sul trasporto dei campionari viene applicata una franchigia del 5% sulla somma assicurata.

Sui danni conseguenti a variazione di temperatura viene applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.

Relativamente agli eventuali trasporti effettuati per i Paesi della C.S.I. sono previsti i seguenti scoperti:

- 20% con il minimo pari all'1% della somma assicurata ordinaria per le categorie merceologiche A, B, C, ed X. Il minimo di scoperto non può comunque essere inferiore a € 1.000,00.
- 10% con il minimo pari all'1% della somma assicurata ordinaria per la categoria merceologica D. Il minimo di scoperto non può comunque essere inferiore a € 1.000,00.

Inoltre è prevista la possibilità di modificare le percentuali ed i minimi degli scoperti su indicati.

Somme assicurate

Le somme assicurate sono stabilite nella forma a valore intero, ma l'applicazione della regola proporzionale avviene solo nel caso in cui il valore assicurabile risultasse superiore al 120% della somma assicurata.

La soluzione proposta garantisce un'opportuna flessibilità nella gestione del carico, nel rispetto peraltro del corretto criterio assuntivo.

Eccedenze

La polizza prevede la possibilità di garantire somme straordinarie e di addebitare per i suddetti trasporti un idoneo sovrappremio.

Tale possibilità permette di contenere i costi assicurativi applicando il tasso stabilito alle somme ordinarie e di gestire come eccezione l'assicurazione di eventuali somme straordinarie.

Limiti territoriali

I limiti territoriali di polizza sono stati aggiornati in base alla realtà del mercato prevedendo l'ambito di operatività ai Paesi aderenti all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Sono possibili ulteriori estensioni ai Paesi della C.S.I. e ad altri Paesi, la cui quotazione è riservata alla direzione.

Prevenzioni

La normativa, in tema di antifurti ,è in linea con quanto attualmente previsto dalle norme Europee in materia.

E' prevista la possibilità di adottare, per i trasporti di particolare valore, varie forme di prevenzione in linea con le tecnologie e le procedure attualmente disponibili (sistemi satellitari, uso di doppio autista, scorte).

Premio/ Regolazione del premio

Il premio viene calcolato sul fatturato (acquisti e/o vendite) come unico parametro soggetto a regolazione premio.

E' inoltre previsto un premio a forfait per la garanzia rappresentanti e per eventuali garanzie contenute nel testo libero.

La regolazione del premio deve essere effettuata con presentazione di documentazione ufficiale a 90 gg dalla scadenza e pagamento entro 30 gg dalla presentazione del conteggio da parte della Società.

Imballaggio e tipo di trasporto

L'indicazione dell'imballaggio e del tipo di trasporto abituali è a titolo informativo e non vincolante per l'eventuale risarcibilità di un danno. L'informazione è peraltro necessaria per una corretta valutazione del rischio.

Sinistri

E' necessario dichiarare se sono avvenuti nel triennio precedente, sinistri sullo stesso rischio.

Ramo e Categorie

Il Ramo di polizza è il 73. La categoria del prodotto 170.

Durata

La polizza prevede il tacito rinnovo.

Durata minima prevista minimo 6 mesi – max 1 anno e 6 mesi.

La garanzia inizia dalle ore 00 del giorno di decorrenza indicato in polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

Frazionamento del premio

E' ammesso il frazionamento del premio annuo in rate annuali, semestrali, quadrimestrali e trimestrali senza applicazione di alcuna addizionale.

Indicizzazione

Non è prevista l'indicizzazione.

Provvigioni

Le provvigioni relative al prodotto sono quelle previste dal mandato.

Aliquote fiscali

L'aliquota fiscale calcolata sul premio imponibile è del 12,50 %.

Coassicurazione

E' ammesso il ricorso alla coassicurazione, tenendo conto dell'elenco delle Compagnie benevise.

2 STRUTTURA DI POLIZZA

La polizza Merci trasportate per via terrestre sul fatturato è una polizza **monoramo**, presenta la seguente struttura costituita da una sola **sezione**.

COPERTINA	Merci trasportate per via terrestre sul fatturato - Mod.290 – Ed.05/2015.	Titolo contenuto in copertina
SCHEDA DI POLIZZA	Sezione Anagrafica Contraente	Riporta i dati anagrafici del contraente: - Persona fisica; - Persona giuridica. Non prevista la pluricontraenza Possibilità di cambiare contraenza (modifica/sostituzione)
	Durata	Decorrenza e scadenza del contratto. La durata del contratto non può essere inferiore a gg. 180 e superiore a 1 anno e 180 gg. N.B. la garanzia inizia dalle ore 00 del giorno di decorrenza indicato in polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.
	Conteggio del premio	Dettaglio del conteggio del premio Opzione: Con merci acquistate; Con merci vendute Con garanzia rappresentanti Con clausola in bianco Compilare obbligatoriamente i campi previsti in base alle merci da assicurare. Possibilità di verificare e modificare il tasso proposto e il premio relativo alle estensioni di garanzia richieste. Nel caso di riduzione dei tassi e/o premi proposti la polizza diventa RD. Fatturato minimo € 500.000 e massimo € 100.000.000. Se fatturato minimo < a € 500.000 o Fatturato massimo > a € 100.000.000 la polizza diventa RD. Premio minimo imponibile di polizza € 500. Premio minimo di rata € 250. Premio minimo imponibile per rappresentante € 100. I premi minimi possono essere

		derogati, in questi casi la polizza diventa RD.
	Oggetto dell'assicurazione	<p>Indicazione delle Merci acquistate/vendute/ o entrembe</p> <p>Merci acquistate: Opzione selezionabile, obbligatoria se non vengono selezionate le merci vendute.</p> <p>Devono essere riportate le merci da assicurare, il tipo di imballaggio e il tipo di trasporto.</p> <p>Sono selezionabili le eventuali altre merci da assicurare che non fanno parte degli acquisti.</p> <p>Merci vendute:</p> <p>Opzione selezionabile, obbligatoria se non vengono selezionate le merci acquistate.</p> <p>Devono essere riportate le merci da assicurare, il tipo di imballaggio e il tipo di trasporto.</p> <p>Sono selezionabili le eventuali altre merci da assicurare che non fanno parte delle vendite.</p>
	Misure di prevenzione adottate	Possibilità di selezionare misure di prevenzione particolari in presenza di garanzia furto, in questo caso la polizza diventa RD.
	Limiti territoriali	Indicazione dei paesi ed eventuali forme di estensioni dei limiti territoriali previsti a Paesi C.S.I. o “altro”, in questo caso la polizza diventa RD
	Garanzie ed eventuali estensioni	<p>Garanzie selezionabili</p> <p>Estensione al mancato freddo selezionabile solo con autocarri frigoriferi.</p> <p>Estensione ai resi selezionabile solo con garanzia sulle vendite.</p> <p>Estensione rappresentanti selezionabile solo con garanzia sulle vendite.</p> <p>Somma assicurabile massima per rappresentante € 25.000,00 oltre diventa RD.</p> <p>Estensione utile sperabile fino al 30% selezionabile solo con garanzia sugli acquisti. Se selezionato “altro” la polizza diventa RD.</p>
	Mezzi di trasporto	<p>Possibilità di selezionare i mezzi di trasporto utilizzati.</p> <p>Obbligo di indicare il tipo di autoveicolo utilizzato.</p> <p>Opzione solo Ferrovia, Posta, la polizza diventa RD.</p> <p>Mezzi lagunari sono comunque ricompresi in polizza, la</p>

		compilazione avviene solo a titolo informativo. Opzione autovetture dei rappresentanti selezionabile solo con autoveicoli propri o di terzi e con merci vendute.
	Somme assicurate	Compilare obbligatoriamente i campi in base al mezzo di trasporto previsto. Opzionabile l'indicazione dell'eventuale somma straordinaria, in questo caso la polizza diventa RD
	Franchigie	Possibilità di selezionare una eventuale franchigia. Se selezionato “altra franchigia” o franchigia pari a RCV, la polizza diventa RD.
	Scoperti	Possibilità di selezionare una percentuale di scoperto o minimo di scoperto diverso da quanto proposto dal prodotto, in questo caso, la polizza diventa RD.
	Condizioni di Assicurazione	Testo di polizza dinamico composto da : - Definizioni - Condizioni Generali - Condizioni Particolari - Norme in caso di sinistro
	Patti Speciali	Contenente le eventuali condizioni contrattuali concordate a testo libero
	Condizioni Particolari	Contenente le norme specifiche relative al prodotto Clausola Broker Proroga termine pagamento del premio
	Riparto di coassicurazione	Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali compagnie Coassicuratrici.
	Dichiarazioni del Contraente	Riporta le dichiarazioni del Contraente inerenti a: Attività del contraente, possibilità di selezionare una o più descrizioni di attività svolte dal Contraente; se selezionato “altro”, la polizza diventa RD. Presenza di precedenti sinistri; Presenza coperture per i medesimi rischi; Presenza dell'intermediario; Presenza della percentuale franco fabbrica.
	Sottoscrizioni	Modello comune a tutti i prodotti
	Clausole Vessatorie	Clausole che devono essere sottoscritte dal cliente

3 NORMATIVA

La polizza prevede come documentazione pre-contrattuale le Condizioni di Assicurazioni da consegnare al Cliente ai fini del Regolamento Ivass N° 35.

Il prodotto presenta una normativa dinamica, risultano presenti solo le norme relative alle garanzie richieste e pertinenti. Ciò agevola la lettura e la comprensione del testo di polizza.

A solo titolo esemplificativo vengono riportate qui di seguito le Condizioni di Assicurazioni generalmente presenti nel prodotto:

3.1 Definizioni

Apparecchio antifurto	meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
Assicurato	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicuratore	impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le imprese assicuratrici;
Assicurazione	impegno della Società;
Autoarticolato	complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
Autocarro	veicolo destinato al trasporto di cose;
Autocisterna	veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
Autotreno	complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
Autoveicolo	veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
Autovettura	veicolo destinato al trasporto di persone;
Chiavi dell'antifurto	tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
Coassicurazione	ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
Contraente	soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
Danno	perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
Delegataria	qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
Giurisdizione	ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
Fatturato acquisti	l'ammontare di quanto risultante dalle pagine riepilogative del "Registro Acquisti" del Contraente - Iva esclusa - relativo alle merci assicurate ed al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione;
Fatturato vendite	l'ammontare di quanto risultante dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse" del Contraente - Iva esclusa - relativo alle merci assicurate ed al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione;
Franchigia	importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
Importo indennizzabile	somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello

Indennizzo	scoperto se convenuti, in caso di sinistro somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
Operazioni di carico	operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso;
Operazioni di scarico	operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso;
Operazioni di trasbordo	operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto;
Polizza	documento che prova l'assicurazione;
Premio	corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;
Rimorchio	veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
Rischio	probabilità che si verifichi il sinistro;
Ro-Ro	nave traghetto "Roll On - Roll Off";
Semirimorchio	veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
Scoperto	parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
Sinistro	evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
Società	Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
Trattore	veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
Veicolo	macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
Vettore	soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

3.2 Condizioni Generali

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento dei rischi.

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato; qualora tali informazioni siano rese anche mediante la "Proposta di assicurazione" questa forma parte integrante del presente contratto.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, nel qual caso vale quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del rischio vale quanto previsto dall'Art. 1897 del Codice Civile.

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

I premi devono essere pagati all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

Se il Contraente non paga i premi, o le eventuali rate, l'assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della scadenza prevista per il pagamento e viene riattivata dalla mezzanotte del giorno in cui il pagamento è stato effettuato, fatto comunque salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il periodo di validità del presente contratto, subordinata all'avvenuto pagamento del premio:

- ha inizio a decorrere dalle ore 00 del <<campo inizio>> per tutte le merci le cui operazioni di carico abbiano avuto inizio successivamente a tale data;
- ha termine in base a quanto previsto dall'Art. “**Durata dell'assicurazione**” per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della mezzanotte del <<campo termine>>;

ovvero

ha termine in base a quanto previsto dall'Art. “**Durata dell'assicurazione**” per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto (nel caso una delle Parti abbia notificato all'altra il recesso con le modalità previste dall'Art. “**Recesso dal contratto**”).

TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da presentarsi da una delle Parti non meno di trenta giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si riterrà tacitamente rinnovato per una altra annualità e così successivamente.

In caso di disdetta la Società ha comunque il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni denuncia di sinistro regolarmente denunciato, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.

Qualora una delle Parti receda dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista all'Art. “**Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio**”, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il premio di conguaglio che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice.

In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - metterà a disposizione l'eventuale parte di premio imponibile relativo ai rischi non corsi.

La riscossione di eventuali premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.

RECESSO DAI RISCHI DI SCIOPERO E TERRORISMO

La Società può recedere dall'impegno a prestare la garanzia contro i rischi di sciopero e terrorismo in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi di sciopero e terrorismo su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno

dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax o telegramma, confermati da lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impegno stesso cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, siavi o non dichiarazione di guerra fra uno qualsiasi dei seguenti Paesi:

STATI UNITI D'AMERICA, PAESI U.E., PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I) , REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Entro 15 giorni dalla data di recesso della Società dai rischi di sciopero e terrorismo il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista dall'Art. **“Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio”**, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso. Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il premio complessivamente dovuto e predisporrà apposita appendice di addebito per il premio di conguaglio, che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice ovvero metterà a disposizione l'eventuale parte di premio imponibile relativa ai rischi non corsi.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza.

Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSE SOCIETA'

Qualora sulle merci assicurate con la presente polizza, a copertura del medesimo rischio, siano state contratte separatamente più assicurazioni - anche se presso altre e diverse Società e anche se da diversi Contraenti -, si applicherà l'Art. 1910 del Codice Civile.

IMPOSTE

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

La Giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è quella ove ha sede la direzione della Società ovvero quella ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

PATTI SPECIALI

Gli eventuali Patti Speciali riportati nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

3.3 Condizioni Particolari

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Costituiscono oggetto della presente assicurazione le merci indicate nella **“Scheda di polizza”** vendute e acquistate dal Contraente con termini di resa che pongono a carico dello stesso i rischi del trasporto e/o l'onere dell'assicurazione e sulle quali vi è un suo interesse assicurabile.

Costituiscono inoltre oggetto della presente assicurazione le seguenti merci che il Contraente:

- invia e/o riceve a/da terzi per “conto lavorazione”;
- trasferisce o movimenta da/a depositi propri e/o di Società controllate;
- riceve in restituzione da clienti a titolo di “resi”;
- invia e/o riceve ma che non costituiscono oggetto di vendita o acquisto;
- vende con termini di resa “franco fabbrica” e per le quali ha ricevuto mandato di ottenere l’assicurazione delle stesse da parte del compratore;
- affida in “conto campionario” a propri rappresentanti/venditori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L’inclusione in polizza delle merci inviate o ricevute a/da terzi per “conto lavorazione” non comporta l’operatività della garanzia durante la giacenza delle merci stesse presso i magazzini dei terzisti.

L’inclusione in polizza delle merci ricevute da clienti a titolo di “resi” non comporta l’operatività della garanzia durante la giacenza delle merci stesse presso i magazzini del Cliente e/o del destinatario.

L’inclusione in polizza delle merci affidate in “conto campionario” a rappresentanti/venditori non comporta l’operatività della garanzia durante la giacenza delle merci stesse all’interno delle abitazioni dei rappresentanti/venditori o di loro uffici di rappresentanza.

MERCI ESCLUSE

Salvo esplicito patto contrario sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
- b) autoveicoli; oggetti d'arte; d’antiquariato di collezione o affezione, masserizie; piante e animali vivi; tabacchi (sigari/sigarette); merci usate o già danneggiate;
- c) armi ed esplosivi, sangue ed emo-derivati.

MERCI NON ASSICURABILI

Non sono in ogni caso assicurabili:

- le merci trasportate da/per Paesi le cui legislazioni impongono che la copertura assicurativa venga prestata localmente;
- le merci oggetto di sanzioni o restrizioni commerciali o embargo decretati dall'Onu, dall'UE o dal Regno Unito, quando destinate/provenienti a/da Paesi per i quali è stata decretata la sanzione o la restrizione commerciale o l'embargo.

A riguardo si precisa che nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è prestata per le merci trasportate entro i limiti territoriali dei paesi indicati nella “Scheda di Polizza”.

Si intendono comprese le traversate marittime che i veicoli compiono su navi traghetto/Ro/Ro.

ESECUZIONE DEI TRASPORTI

La garanzia viene prestata per le merci trasportate:

- da vettori regolarmente abilitati all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
- dal Contraente con propri autoveicoli;

- da vettori ferroviari;
- da Poste Italiane e/o altre amministrazioni postali.

Possono in ogni caso essere utilizzati mezzi lagunari o lacustri. Salvo esplicito patto contrario la garanzia non viene prestata per merci trasportate con autovetture, ancorché queste ultime risultino immatricolate come autocarro o autoveicolo per trasporto promiscuo fanno eccezione i trasporti relativi alle merci che il Contraente affida in “conto campionario” a propri rappresentanti/venditori, che possono essere effettuati sia con autoveicoli di proprietà dei rappresentanti/venditori stessi che da loro locati e/o presi in uso.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Ogni assicurazione ha inizio con le operazioni di carico delle merci sul mezzo vettore nel magazzino o luogo di deposito della località di partenza.

Sono incluse nell'assicurazione le merci caricate a bordo del veicolo durante le eventuali soste o giacenze, prima dell'inizio del viaggio, per un periodo massimo di 3 giorni.

L'assicurazione continua con l'inizio del viaggio previsto dal documento di trasporto, compresi eventuali trasbordi, e termina al completamento delle operazioni di scarico delle merci nel magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario.

L'assicurazione comprende le eventuali soste o giacenze in corso di viaggio per un periodo massimo di 30 giorni a bordo del veicolo od a terra.

Sono comunque escluse le giacenze, a terra nei magazzini o luoghi di deposito di proprietà del Contraente, dell'Assicurato, del Ricevitore e/o dagli stessi gestiti.

In ogni caso l'assicurazione termina alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci nella località ove ha sede il magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario se, entro tale termine, le merci non sono state consegnate.

Per “carico” si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso, per “scarico” le operazioni inverse e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

In caso le merci siano da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero la durata dell'assicurazione per ciascuna sosta o giacenza è limitata a 72 ore dall'arrivo dell'autoveicolo nella località o luogo ove detta sosta o giacenza viene effettuata

Cessazione del viaggio (terrorismo)

Preso atto che la polizza copre anche le perdite o i danni alle merci assicurate causati per terrorismo o per scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio e, in ogni caso, si intenderà cessata:

- al completamento delle operazioni di scarico delle merci nel magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario
ovvero
- alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci nella località ove ha sede il magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario se, entro tale termine, le merci non sono state consegnate;
ovvero
- al completamento delle operazioni di scarico delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale che l'assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione;
quale di tre casi si verifichi per primo.

VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile per le merci oggetto dell'assicurazione è costituito, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Resta convenuto tra le Parti che tale valore è da equipararsi convenzionalmente:

- Per merci vendute dal Contraente al valore di fattura, IVA esclusa.
- Per merci acquistate dal Contraente al valore di fattura, IVA esclusa, maggiorato del < % > a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali.
- Per merci inviate e/o ricevute a/da terzi per “conto lavorazione” al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d’acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci trasferite o movimentate da/a depositi propri e/o di Società controllate al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d’acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci inviate e/o ricevute ma che non costituiscono oggetto di vendita o acquisto al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d’acquisto), maggiorato delle spese di trasporto e dei costi di lavorazione sostenuti.
- Per merci ricevute in restituzione da clienti a titolo di “resi” al costo delle materie prime, lavorate o semilavorate (o loro valore d’acquisto), maggiorato di ulteriori costi di lavorazione (se sostenuti) e delle spese di trasporto di ritorno.
- Per merci affidate a rappresentanti/venditori in “conto campionario” al costo di produzione del campionario.
- Per merci vendute con termini di resa “franco fabbrica” e per le quali il Contraente ha ricevuto mandato di ottenere l’assicurazione delle stesse da parte del compratore al valore di fattura di vendita, IVA esclusa.

In assenza di fattura si terrà conto del costo di produzione delle merci, maggiorato del costo del trasporto, delle spese e degli oneri accessori se sostenuti e documentati.

SOMME ASSICURATE, LIMITE D’INDENNIZZO E SPESE ACCESSORIE

L’assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme assicurate ordinarie indicate nella “**Scheda di polizza**”. Qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme assicurate, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, intendendosi che il reclamante sia assicurato in proprio per la differenza.

Tuttavia si conviene tra le Parti che durante le traversate marittime o per acque interne:

- in caso di avaria comune qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avarìa particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo viene ridotto in proporzione;
- in caso di avaria comune il relativo contributo ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all’ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata;
- nel caso in cui, a seguito di un danno coperto dalla presente polizza, la traversata abbia termine in un luogo diverso da quello previsto, sono a carico della Società le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l’inoltro a destino delle merci assicurate.

Le somme assicurate costituiscono il limite massimo dell’indennizzo dovuto dalla Società, cui vanno ad aggiungersi:

- i compensi dei Commissari d’Avaria o Periti;
- le spese ragionevolmente sostenute per evitare o diminuire il danno a carico della Società – escluso il caso di avaria comune;
- le spese sostenute per sgomberare la sede stradale dalle merci irrecuperabili, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza di Euro 2.500,00.
- le spese di riconfezionamento sostenute per sostituire etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione delle merci assicurate, indipendentemente dal fatto che le merci stesse abbiano o meno subito dei danni, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un evento previsto dalle condizioni di polizza; la Società rimborserà tali spese sino a concorrenza del limite massimo di Euro 2.500,00.

AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOVRAPPREMIO

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie indicate nella “**Scheda di polizza**” stabilite dall’Art. “**Somme assicurate, limite d’indennizzo e spese accessorie**”, in parziale deroga a quanto già previsto dal citato articolo, il Contraente stesso dovrà darne comunicazione alla Società prima dell’inizio della relativa assicurazione. In tal caso le condizioni ed il maggior premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie indicate nella “**Scheda di polizza**”, in parziale deroga a quanto già previsto dall’Art. “**Somme assicurate, limite d’indennizzo e spese accessorie**”, il Contraente stesso sarà tenuto a notificare alla Società, a mezzo fax o telegramma o lettera raccomandata e preventivamente rispetto all’inizio dell’assicurazione:

- la data e l’ora di inizio del singolo rischio (vedi Art. “**Durata dell’assicurazione**”);
- il luogo di partenza e di arrivo;
- la descrizione della merce con imballaggio, numero dei colli, pesi;
- la somma da assicurare complessiva;
- gli estremi del mezzo di trasporto (nome del vettore, targa dell’automezzo se disponibile).

Qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore alla somma assicurata notificata dal Contraente, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, intendendosi che il reclamante sia assicurato in proprio per la differenza.

Le merci si intenderanno quindi assicurate con applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, vale a dire nella forma a Valore Intero, sino a concorrenza delle somme indicate sulla “**Scheda di polizza**”.

Il sovrappremio, dovuto per la suddetta estensione, viene calcolato applicando il tasso lordo dello $< >$ % all’intera somma assicurata, notificata dal Contraente alla Società di volta in volta, e verrà regolato entri i 15 giorni successivi alla presentazione di apposita appendice riepilogativa redatta dalla Società con frequenza trimestrale.

RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, durante la validità di ogni assicurazione, a causa di tutti i rischi salvo quelli esclusi dall’Art. “**Esclusioni**”.

Tuttavia fra le Parti si conviene che per le merci di seguito indicate la garanzia viene specificamente determinata come segue:

Per le merci trasportate con autoveicoli di proprietà e/o in gestione del Contraente

L’assicurazione dei rischi di furto è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le “**Condizioni di assicurabilità**” previste.

La Società accetta che i trasporti possano essere effettuati con autoveicoli a bordo dei quali vi sia un solo autista.

La Società rimborsa le spese sostenute per sgomberare la sede stradale dalle merci irrecuperabili, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza di Euro 2.500,00.

Per le merci che devono essere trasportate con autoveicoli di proprietà e/o in gestione del Contraente muniti di impianto frigorifero

I danni derivanti da variazione di temperatura sono coperti solo se causati da:

- guasto, arresto o rottura dell’impianto per il mantenimento della temperatura o rottura della cella isoterma sia a bordo dell’autoveicolo che a terra;
- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo in cui risulti coinvolto il mezzo vettore.

Per le merci affidate dal Contraente a rappresentanti/venditori in “conto campionario”

La Società si impegna a indennizzare i danni e le perdite subite dalle merci conseguenti a:

- incidente in cui risulti coinvolto il mezzo del rappresentante/venditore;
- incendio o estinzione di incendio;
- furto, furto con scasso o effrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia;
- rapina.

L'assicurazione dei rischi di furto e rapina è comunque operante indipendentemente dalle garanzie prestate con la presente polizza.

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le “**Condizioni di assicurabilità**” previste.

La Società rinuncia al proprio diritto di rivalsa, prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile verso il rappresentante/venditore del Contraente, fatto salvo il caso di dolo, riservandosi di esercitare tale diritto verso terzi eventualmente responsabili del danno.

Per le merci trasportate provenienti o destinate da/a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.)

- **Delimitazione dei rischi di sottrazione o mancata riconsegna delle merci.**

I danni o le perdite derivanti da sottrazione o mancata riconsegna delle merci sono coperti soltanto se conseguenti a:

- furto dell'intero autoveicolo e/o del solo rimorchio o semirimorchio;
- furto di singoli colli interi dall'autoveicolo;
- rapina.

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le “Condizioni di assicurabilità” previste.

- **Disdetta**

Le parti contraenti si riservano il diritto di disdire in qualsiasi momento la presente estensione di garanzia con preavviso di 7 giorni; la disdetta avrà effetto dalla mezzanotte del sesto giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex o telegramma, confermati dal lettera raccomandata.

La garanzia pertanto rimarrà in vigore per tutte le assicurazioni iniziate prima della data di effetto della disdetta.

Per le merci trasportate con autocisterne di proprietà e/o in gestione del Contraente

I danni o le perdite cagionati da dispersione o colaggio delle merci sono coperti solo se causati da:

- incidente stradale;
- rottura e/o foratura delle manichette;
- sfilamento o distacco della manichetta dalla relativa valvola durante le operazioni di carico e scarico;
- rottura della valvola durante le operazioni di carico e scarico.

La Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da contaminazione delle merci.

La Società rimborsa le spese sostenute per sgomberare la sede stradale dalle merci irrecuperabili danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza di Euro 2.500,00.

Per le merci trasportate durante le traversate marittime o per acque interne

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla polizza.

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato. Se il contributo di avaria comune e il compenso di

salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni e le perdite materiali dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;

Ai fini dei due comma precedenti, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o di assicurazione.

- incuria grave, negligenza ed atti od omissioni commessi da rappresentanti/venditori del Contraente, sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- i danni verificatesi durante la giacenza delle merci all'interno delle abitazioni dei rappresentanti/venditori o di loro uffici di rappresentanza;
- inidoneità dell'autoveicolo se di proprietà e/o gestione del Contraente;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- errata regolazione del termostato dell'apparato frigorifero di cui è dotato l'autoveicolo laddove non risultino essere state date precise istruzioni al vettore in merito alle temperature da mantenere durante il trasporto;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria all'interno dell'autoveicolo frigorifero laddove non risultino essere state date precise istruzioni al vettore in merito e/o laddove il carico delle merci sul mezzo vettore sia stato effettuato sotto la supervisione ed il controllo del Contraente;
- mancata pre-refrigerazione della merce ove necessaria in base al tipo di derrata;
- mancata pre-refrigerazione dell'autocarro laddove il carico delle merci sul mezzo del vettore sia stato effettuato sotto la supervisione ed il controllo del Contraente.
- ritardo o perdita di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, furto dell'intero autoveicolo o del solo rimorchio o semirimorchio, rapina perpetrati mediante truffa o raggio e riguardanti merci provenienti o destinate a/dai Paesi della Comunità Stati Indipendenti (C.S.I.);
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

Responsabilità del vettore

Il Contraente o l'Assicurato non devono convenire col vettore esoneri o limiti di responsabilità ridotti rispetto a quanto previsto dalle Leggi o dalle Convenzioni internazionali.

Merci caricate a bordo del veicolo durante le soste o giacenze prima dell'inizio del viaggio

▪ Rischio di furto

Nel caso di merce caricata a bordo del veicolo durante le eventuali soste o giacenze, prima dell'inizio del viaggio, lo stesso dovrà essere custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni o con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

L'operatività della garanzia è subordinata al fatto che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo e dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.

Merci da trasportarsi con autoveicoli, di proprietà e/o gestione del Contraente, muniti di apparato frigorifero

L'autoveicolo deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isoterma atta a mantenerla.

Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze.

Il Contraente, o chi per esso, deve rilevare dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autoveicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante l'ordinario corso del viaggio che durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:

- 8 ore per i prodotti surgelati o congelati;
- 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Merci trasportate con autoveicoli di proprietà e/o gestione del Contraente

▪ Rischio di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia

Gli autoveicoli – la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le porte chiuse a chiave -, durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti:

1. devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro eventuale incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
ovvero

2. devono essere custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati
ovvero
3. devono sostare in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

▪ **Rischio di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso**

Al di fuori delle ipotesi 1,2 o 3 sopra previste, la Società risponde del furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato, al trattore mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato, dal trattore mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

In tali casi l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:
 - dalla direttiva 95/56/CE
ovvero
 - al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17
ovvero
 - dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE ;
- b) che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dall'autocarro o dal trattore - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;
- c) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
- e) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.
Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima. Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alle lettere a) o b) del presente punto, la garanzia viene comunque prestata. Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:
 - dalla direttiva 95/56/CE;
ovvero
 - al 1° livello della norma CEI 79/17,
ovvero
 - al 1° livello della norma CEI 79/51,

lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato si intende aumentato di un ulteriore 10% rispetto a quanto eventualmente già previsto in polizza.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere a) o b) del presente punto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B.: per “chiavi” si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

▪ **Rischio di furto di colli interi**

L'operatività della garanzia, nel caso di furto di singoli colli interi, è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate ai precedenti punti 1, 2 o 3 e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.

▪ **Rischio di furto della merce in seguito a incidente stradale, ferroviario o marittimo**

In caso di incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, la Società è impegnata a condizione che da parte dell'autista del mezzo vettore, salvo sua provata impossibilità, vengano rispettate le “Condizioni di assicurabilità” di cui ai punti che precedono.

Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

▪ **Obbligo di due autisti**

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci assicurate devono viaggiare due autisti.

Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

▪ **Obbligo di auto di scorta**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

▪ **Obbligo di scorta armata**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

▪ **Obbligo di sistema antirapina satellitare**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza.

L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalarne la posizione che per dare l'allarme in caso di:

- anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico;
- ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti
- scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km.

La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto.

In caso di allarme la centrale di telesorveglianza – oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo – dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi.

In caso di trasporto effettuato a mezzo di:

- autocarro con rimorchio;
- trattore con semirimorchio;
- container posizionato su rimorchio o semirimorchio:

i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container.

Merci affidate a rappresentanti/venditori in “conto campionario” – Rischi di sottrazione:

- dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di ogni giorno la garanzia è operante per furto perpetrato mediante effrazione di porte, finestre e dell'impianto antifurto di cui il veicolo deve risultare dotato. Qualora la constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società non abbia avuto luogo causa il mancato ritrovamento del veicolo, la garanzia viene comunque prestata ma la percentuale ed il minimo di scoperto previsti dalla polizza si intendono raddoppiati;
- Il veicolo può sostare senza limiti di tempo in un parcheggio autorizzato custodito ed a pagamento oppure nell'autorimessa di un albergo;
- durante la sosta del veicolo in autorimesse non custodite la garanzia è operante in caso di furto con effrazione di porte, finestre, saracinesche e simili mezzi di chiusura e protezione del locale ove trovasi l'autovettura.

Merci trasportate a mezzo vettore provenienti o destinate da/a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.)

I trasporti devono essere affidati a vettori che abbiano in vigore una copertura assicurativa di responsabilità C.M.R. valida per lo stesso territorio di applicazione della presente copertura, stipulata con Compagnia avente stabilimento in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera o Norvegia.

In caso di affidamento del trasporto, avvenuto al di fuori del controllo del Contraente, a vettore la cui copertura assicurativa C.M.R. non sia valida per i Paesi interessati dal trasporto, o sia stata stipulata con Compagnia che non abbia stabilimento in uno dei Paesi sopra indicati, la garanzia sarà ugualmente operante, ma in tal caso gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione degli importi risarcibili da parte del vettore ai termini

della Convenzione C.M.R. e, comunque, nella misura minima stabilita nella “**scheda di polizza**”.

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella “**scheda di polizza**”.

L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

FRANCHIGIE

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella “**scheda di polizza**”.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO

Le Parti hanno convenuto di individuare nell'elemento variabile costituito dal fatturato vendite complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso di premio stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.

Per “**fatturato vendite complessivo**” le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del “**Registro fatture emesse**”, IVA esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Il tasso di premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell'oggetto dell'assicurazione, delle somme assicurate e di ogni altro elemento utile che ha concorso all'apprezzamento del rischio nel suo complesso.

Il premio complessivamente dovuto è composto dal “premio da anticiparsi in via provvisoria” all'inizio di ogni periodo assicurativo e dal “premio di conguaglio”, che è da regularsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il “premio da anticiparsi in via provvisoria”, all'inizio di ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando al fatturato vendite preventivato il tasso di premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.

Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..

Il “premio di conguaglio” viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione al fatturato vendite preventivato dal Contraente.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Entro i 90 giorni successivi al termine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del “**Registro fatture emesse**”, quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio.

Nel caso in cui una delle Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.

INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E/O DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Il mancato invio alla Società della documentazione citata all’articolo “**Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio**”, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 gg, la risoluzione del contratto.

NOTIFICA DEI RISCHI

Il Contraente, impegnandosi ad inviare alla Società copia della documentazione prevista all’art. “**Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio**”, è dispensato dal notificare i singoli rischi preventivamente e di volta in volta.

Il Contraente ha comunque l’obbligo di munire o far munire i mezzi di trasporto di una distinta delle merci da assicurare, tenendo a disposizione della Società una copia dei documenti di trasporto, della lettera di vettura e di ogni altro documento relativo alle merci assicurate.

RISTORNO PREMI PER BUON ANDAMENTO

Sei mesi dopo il termine di ogni scadenza assicurativa annuale e sempreché la presente polizza sia stata rinnovata per l’esercizio successivo con la stessa Società Delegataria, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- a) i premi dell’ultima annualità al netto delle imposte;
- b) gli eventuali recuperi netti su sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell’annualità precedente;

al passivo:

- c) i costi di acquisizione e di gestione pari al 30% dei premi stabiliti al punto a) dell’attivo;
- d) i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- e) i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a premi di annualità precedenti venuti a conoscenza degli assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni rese necessarie sui sinistri riservati precedentemente;
- f) l’eventuale riporto perdite del bilancio dell’annualità anteriore, determinato da danni relativi a non più di due esercizi precedenti.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno premio per buon andamento il < PERC >% del saldo medesimo.

Nel caso che il saldo si presenti invece negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto f) nel bilancio dell’annualità successiva.

3.4 Norme in caso di sinistro

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l’Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l’Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all’avvenimento;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all’atto della riconsegna;

- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento della Società o del Perito da essa designato per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora non sia possibile mettersi in contatto con la Società secondo le modalità indicate, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di un Commissario di Avaria o Perito qualificato o, all'estero, dell'Autorità consolare italiana oppure, in sua assenza, delle competenti Autorità locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- g) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del comma precedenti.

MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE:

OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI SINISTRO DA FURTO O RAPINA

Nel caso di furto o rapina il Contraente, o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato nel presente articolo, deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento – a mezzo telegramma o telefax – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
- b) sporgere immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autoveicolo (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e dell'eventuale personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo anti-rapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
- c) richiedere l'intervento dell'Autorità e della Società, in caso di ritrovamento del veicolo, perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato dello stesso, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
- d) consegnare immediatamente tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto presso la Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al Perito incaricato.

MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE:

OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE DELL'AUTOVEICOLO O DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
ovvero

- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
- c) richiedere l'intervento di un autoveicolo frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
In ogni caso,
- d) mostrare al perito intervenuto la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente.

MERCI TRASPORTATE DA RAPPRESENTANTI/VENDITORI DEL CONTRAENTE: OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI SINISTRO

Il rappresentante/venditore cui è stato affidato il campionario dovrà fornire, tramite il Contraente, tutte le informazioni in suo possesso circa le modalità con cui il sinistro si è verificato e consegnare alla Società:

- i documenti di trasporto e ogni altro documento utile ad identificare le merci;
- la lettera di reclamo e responsabilizzazione inviata a coloro che, al momento in cui il sinistro si è verificato, erano depositari o custodi dell'autovettura (ove ricorra il caso).

Nel caso di sinistro da furto o rapina il Contraente, o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato nel presente articolo, deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma o telefax - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
- b) sporgere immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autovettura (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), dell'apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
- c) richiedere l'intervento dell'Autorità e della Società, in caso di ritrovamento del veicolo, perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato dello stesso, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
- d) consegnare immediatamente tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto presso la Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al Perito incaricato.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

DISPENSA DALL'OBBLIGO DI FAR INTERVENIRE IL PERITO

Fermi restando gli obblighi in caso di sinistro stabiliti in polizza, ove l'entità del danno verificatosi sia ragionevolmente stimato inferiore a Euro 2.000,00 il Contraente e/o l'Assicurato sono dispensati dal richiedere l'intervento del Perito o del Commissario d'Avaria.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore assicurabile, così come convenzionalmente identificato all'Art. **“Valore assicurabile”**, ed il valore della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

La constatazione dei danni effettuata in conformità a quanto previsto dall'Art. **“Obblighi in caso di sinistro” - lettera c)**, dovrà stabilire, oltre alla natura ed alla causa degli stessi, il valore della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

L'eventuale utile sperabile e gli altri costi inerenti il valore delle merci quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali – se assicurati - concorrono a determinare l'entità del danno.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, entro trenta giorni da quello in cui l'Assicurato avente diritto avrà:

- provato la sua legittimità ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
- dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia, relativi alla constatazione del danno, redatti a cura del Perito o Commissario d'Avaria o delle altre persone o autorità indicate, nonché, se richiesto dalla Società, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnato copia della denuncia sporta alle Autorità, ove prevista dalle condizioni di polizza;
- consegnato, a richiesta della Società, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibito il decreto di archiviazione (altrimenti detto certificato di “chiusa istruttoria” o di “chiusa inchiesta”) qualora, in relazione al sinistro, sia stata aperta un'inchiesta penale da parte delle Autorità competenti;
- esibito la fattura e/o gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile delle merci;
- esibito le fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti in occasione dei due ultimi controlli effettuati sull'impianto frigorifero, la fattura relativa agli eventuali interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto, arresto o rottura dell'impianto o della cella frigorifera, nel caso di trasporto effettuato con autoveicoli di proprietà del Contraente, ed il certificato sanitario/fitopatologico delle merci all'origine, (ove previsto).

Qualora l'indennizzo venga richiesto dal Contraente:

- il relativo pagamento è subordinato alla presentazione della cessione, da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del vettore, dei diritti nascenti dal contratto di trasporto.
- qualora la merce sia stata assicurata per conto dell'Acquirente, il relativo pagamento potrà essere presentato solo previo consenso scritto dell'Acquirente medesimo.

PRESENTAZIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (CERTIFICATO DI “CHIUSA ISTRUTTORIA” O DI “CHIUSA INCHIESTA”)

Qualora in relazione ad un sinistro sia stata aperta un'inchiesta penale, l'avente diritto è tenuto a presentare alla Società il decreto di archiviazione (altrimenti detto “certificato di chiusura istruttoria” o di “chiusa inchiesta”), così come previsto dall'art. **“Pagamento dell'indennizzo”**.

Tuttavia la mancata presentazione del decreto di archiviazione non pregiudicherà la liquidazione degli importi indennizzabili a termini di polizza, impegnandosi l'avente diritto a presentare alla Società detto documento non appena messo a disposizione dall'Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui la liquidazione di importi indennizzabili abbia luogo senza che il decreto di archiviazione sia stato presentato, l'avente diritto si impegna, sin d'ora, a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato ove da tale atto o dall'eventuale sentenza penale definitiva dovesse risultare:

- un motivo di decadenza della garanzia;
- ovvero
- che la Società non avrebbe avuto alcun obbligo all'indennizzo del danno.

Eventuali Patti Speciali a Testo Libero

4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

4.1 Indice

Codice	Descrizione	Classe di Rischio
1	ABBIGLIAMENTO	A
110	ABRASIVI	C
2	ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	A
65	ACCESSORI PER BAGNO	B
89	ACQUA/BEVANDE IN BOTT DI VETRO	C
126	ACQUA/BEVANDE IN BOTT PLASTICA	D
90	ACQUA/BEVANDE IN LATTINE	C
93	ALCOOL IN CISTERNA	C
50	ALIMENTARI CONFEZIONATI	B
160	ALTRA CATEGORIA COME SPECIFICATO NEL TESTO LIBERO	X
172	ANIMALI VIVI	A
178	ARMI	B
119	ARTICOLI GIARDINAGGIO	C
46	ARTICOLI PER FUMATORI	A
84	ARTICOLI SANITARI/ELETTROMEDICALI	B
35	ARTICOLI SPORTIVI	A
122	ATTREZZ./MACCHIN. PER EDILIZIA	C
169	AUTOVEICOLI	A
176	AVIAZIONE	B
162	BANCHE E VALORI	A
143	BANDA STAGNATA	D
128	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D
74	BATTERIE	B
9	BIANCHERIA PER LA CASA	A
71	BICICLETTE	B
48	BIGIOTTERIA	A
5	BORSE	A
17	CAFFE CONFEZIONATO	A
57	CAFFE IN SACCHI	B
59	CALDAIE	B
4	CALZATURE	A
81	CANCELLERIA	B
7	CAPI APPESI	A
158	CARBONE	D
14	CARNI MACELLATE	A
136	CARPENTERIA METALLICA	D
79	CARTA CONFEZIONATA	B
80	CARTA IN BOBINE	B
100	CARTA-KRAFT	C
168	CARTE VALORI, DOCUMENTI, MONETE E FRANCOBOLLI	A
99	CARTONE	C
64	CASALINGHI / POSATERIE	B
132	CAVI ELETTRICI	D
25	CELLULARI-IPOD-MP3 E ACCESSORI	A

159	CEMENTO	D
44	CERAMICHE	A
94	CEREALI ALLA RINFUSA	C
32	CINE-FOTO-OTTICA	A
107	COLLA / ADESIVI	C
28	COMPUTERS ED ACCESSORI	A
174	COMPUTERS PORTATILI	A
152	CORDA/CORDAMI	D
105	CORNICI	C
38	COSMETICI	A
102	COTONE GREZZO	C
23	CRISTALLERIE	A
82	CUOIO	B
175	DIFESA	B
29	DISCHI/C.D./VIDEO-MUSICASSETTE	A
58	ELETTRODOMESTICI	B
180	ESPLOSIVI	B
130	FARINA IN CISTERNA	D
88	FERRAMENTA	B
147	FERRO IN COILS	D
146	FERRO IN LAMIERE	D
144	FERRO IN TONDINO / BILLETTE	D
145	FERRO IN TUBI	D
140	FIBRA DI VETRO	D
69	FILATI	B
16	FORMAGGIO	A
62	FORNI	B
60	FRIGORIFERI	B
53	FRUTTA FRESCA	B
54	FRUTTA SECCA	B
18	FUNGHI SECCHI	A
150	G.P.L	D
34	GIOCATTOLE	A
167	GIOIELLERIA ED OROLOGI PREZIOSI	A
154	GOMMA E DERIVATI	D
141	GRANITO/MARMO/PIETRA IN BLOCCHI	D
114	GRANITO/MARMO/PIETRA IN LASTRE	C
153	GRANULATO PLASTICO	D
22	LAMPADARI FRAGILI	A
67	LAMPADARI INDUSTRIALI	B
101	LANA GREZZA	C
61	LAVASTOVIGLIE	B
63	LAVATRICI	B
98	LEGNAME LAVORATO / LISTELLI	C
96	LEGNO COMPENSATO / PANFORTE	C
97	LEGNO TRUCIOLARE	C
111	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	C
76	LUBRIFICANTI CONFEZIONATI	B
149	LUBRIFICANTI IN CISTERNA	D
134	MACCHINARIO AGRICOLO	D
123	MACCHINARIO DI PRECISIONE	C
135	MACCHINARIO INDUSTRIALE PESANTE	D
124	MACCHINARIO TESSILE	C

31	MACCHINE PER UFFICIO	A
3	MAGLIERIA	A
131	MANGIMI	D
78	MANUFATTI IN BAMBU'	B
113	MARMETTE	C
171	MASSERIZIE	A
70	MATERASSI	B
125	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	C
177	MATERIALE BELLICO	B
68	MATERIALE ELETTRICO	B
33	MATERIALE ELETTRONICO	A
157	MATTONI	D
39	MEDICINALI/FARMACEUTICI	A
166	METALLI E PIETRE PREZIOSE (PLATINO, ORO, ARGENTO, ...)	A
42	METALLI NON FERROSI	A
155	MINERALI SFUSI	D
104	MOBILI	C
129	MOSTO IN CISTERNA	D
161	MOSTRE D'ARTE	A
118	MOTOCICLI E CICLOMOTORI	C
179	MUNIZIONI	B
106	NASTRI ADESIVI	C
36	OCCHIALI-LENTI	A
164	OGGETTI D'ARTE	A
92	OLIO ALIMENTARE IN CISTERNA	C
52	OLIO IN BOTTIGLIE DI VETRO	B
91	OLIO IN LATTINE/BOTT PLASTICA	C
43	OROLOGERIA (ESCLUSO PREZIOSI)	A
138	PASTA DI LEGNO / CELLULOSA	D
6	PELLETTERIA	A
40	PELLI CONCIATE/FINITE	A
83	PELLI GREZZE / SEMILAVORATE	B
41	PELLI PER PELLICCERIA	A
108	PENNELLI	C
13	PESCATO/CROSTACEI/MOLLUSCHI	A
173	PIANTE	A
115	PIASTRELLE	C
75	PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	B
133	POMPE	D
15	PRODOTTI CASEARI	A
120	PRODOTTI CHIMICI	C
20	PRODOTTI DIETETICI	A
21	PRODOTTI DOLCIARI	A
55	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	B
85	PRODOTTI PARAFARMACEUTICI	B
148	PRODOTTI PETROLIFERI	D
47	PROFUMI / ARTICOLI DI PROFUMERIA	A
170	PROGETTI CARGO/MATERIALE PER IMPIANTI	A
11	PROSCIUTTI	A
27	RADIO / HI-FI	A
103	RICAMBI MACCHINARIO	C
73	RICAMBI/ACCESSORI AUTO/MOTO	B
72	RICAMBI/ACCESSORI BICICLETTE	B

142	ROTTAMI METALLICI	D
66	RUBINETTERIE	B
156	SABBIE	D
12	SALUMI	A
117	SANITARI	C
181	SATELLITI	B
49	SCATOLAME E CONSERVE	B
95	SEGATI-TAVOLE	C
112	SERRAMENTI	C
45	SIGARETTE/SIGARI	A
56	SPEZIE	B
121	STAMPI	C
37	STRUMENTI MUSICALI	A
137	SUGHERO GREZZO	D
77	SUGHERO LAVORATO	B
151	TABACCO GREZZO	D
86	TABACCO LAVORATO	B
10	TAPPETI	A
116	TEGOLE-TAVELLE-TAVELLONI	C
26	TELEFONI / MATERIALE TELEFONICO	A
30	TELEVISORI	A
8	TESSUTI	A
139	TRONCHI	D
87	UTENSILI	B
109	VERNICI / SOLVENTI	C
24	VETRO IN LASTRE	A
19	VINI E LIQUORI IN BOTTIGLIA	A
51	VINI E LIQUORI IN CISTERNA	B

5 TARIFFA

La struttura tariffaria del prodotto prevede la determinazione di un tasso complessivo dato dalla somma di tassi parziali, calcolati sulle base delle garanzie richiamate e/o di altre merci da assicurare.

6 REGOLE TECNICHE E OPERATIVE

Scelta del Prodotto Trasporti	Possibilità di selezionare il prodotto - Merci trasportate per via terrestre sul fatturato – da apposito elenco.
Sezione Anagrafica	Inserimento Contraente. Il contraente può essere sia una persona Fisica sia una persona Giuridica. Non è prevista la Multicontraenza
Tipologia di merci	Merci acquistate : Opzione Selezionabile, obbligatoria se non vengono selezionate le merci vendute. La selezione delle merci acquistate, comporta la richiesta del parametro obbligatorio: “Fatturato Complessivo ufficialmente rilevabile dal registro fatture acquisti”

	<p>Merci Vendute: Opzione Selezionabile, obbligatoria se non vengono selezionate le merci acquistate. La selezione delle merci vendute, comporta la richiesta del parametro obbligatorio: “Fatturato Complessivo ufficialmente rilevabile dal registro fatture emesse” Merci acquistate e merci vendute: Opzione selezionabile obbligatoria nel caso di merci acquistate e vendute Fatturato minimo € 500.000 e massimo € 100.000.000</p>
Attività esercitata	Possibilità di selezionare una o più descrizioni di attività svolte dal Contraente; se selezionato “Altra Attività” la polizza diventa RD
Mezzi di trasporto utilizzati	Possibilità di selezionare i mezzi di trasporto utilizzati. Obbligo di indicare il tipo di autoveicolo utilizzato. Opzione solo Ferrovia, Posta, la polizza diventa RD. Mezzi lagunari sono comunque ricompresi in polizza, la compilazione avviene solo a titolo informativo. Opzione autovetture dei rappresentanti selezionabile solo con autoveicoli propri o di terzi e con merci vendute.
Dichiarazioni: Presenza di altre Coperture Assicurative	Deve essere compilato in presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio. Se selezionato “SI” la polizza diventa RD.
Dichiarazioni : Sinistri precedenti	Deve essere compilato in presenza di sinistri riconducibili alle garanzie prestate e costituisce dichiarazione del Contraente. Se selezionato “Si” la polizza diventa RD.
Dichiarazioni :Coperture polizze annullate o disdette	Se selezionato “Si”, in questo caso la polizza diventa RD
Dichiarazioni: Clausola Broker	Se selezionato “Si”, in questo caso la polizza diventa RD E’ obbligatorio inserire la denominazione sociale del Broker.
Categorie Merceologiche	<p>Possibilità di scegliere la tipologia di merci. La selezione di almeno una tipologia di merci è obbligatoria.</p> <p>La categoria Merceologica denominata “Altra categoria” <vedi testo libero> contraddistinta dalla categoria di rischio “X” genera Deroga Direzionale e applica la tariffa della categoria di rischio “A”.</p> <p>Nel caso di selezione multipla di più categorie merceologiche, con categorie di rischio differenti, viene applicata la tariffa relativa alla categoria di rischio più elevata.</p>
Tipo di imballaggio e trasporto	<p>Deve essere compilato il campo relativo al tipo di imballaggio e tipo trasporto effettuato.</p> <p>Tipologie di Imballaggio: “cartoni – casse – fusti” Altra tipologia di imballaggio <vedi testo libero> genera Deroga Direzionale; Metodo di Trasporto: “Tradizionale” si intende: carico di merci non in container; “In container” si intende: carico di merci in container; “Groupage” si intende: carico di più partite di merci di sul medesimo mezzo di trasporto. “Full-completo” si intende: carico completo di un’unica partita di merci sul medesimo mezzo di trasporto.</p>
Specifiche altre merci da assicurare	Sono selezionabili le eventuali altre merci che non rientrano nel fatturato acquisti e/o vendite
Somme assicurate	Compilare obbligatoriamente i campi in base al mezzo di trasporto

	<p>previsto. Opzionabile l'indicazione dell'eventuale somma straordinaria, in questo caso la polizza diventa RD</p>
Franchigie	<p>Possibilità di selezionare una eventuale franchigia. Franchigia fissa, ossia franchigia tariffata pari ad € 250 - € 500 -€ 750 € 1000 per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto. Se selezionato “altra franchigia” o franchigia pari a RCV la polizza diventa RD.</p>
Scoperti	<p>Nel prodotto sono presenti di default una serie di scoperti, in base alla garanzia prestata. Possibilità di modificare la percentuale di scoperto e il minimo di scoperto. In questo caso la polizza diventa RD. In caso di contemporanea applicabilità di uno scoperto e di una franchigia gli stessi non si sommano, ma verrà applicato escusivamente lo scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. L'inserimento dello scoperto su tutti i danni annulla eventuali franchigie e scoperti precedentemente inseriti, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Garanzie ed estensioni di garanzia	<p>Garanzie selezionabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Condizioni Base merci acquistate/ merci vendute:default da sistema; ▪ Estensione alla garanzia sui rischi di furto e rapina; ▪ Estensione alla garanzia sui rischi di variazione temperatura (mancato freddo) selezionabile solo con autocarri frigoriferi. ▪ Estensione dei limiti territoriali ▪ Estensione ai resi selezionabile solo con garanzia sulle vendite. ▪ Estensione rappresentanti selezionabile solo con garanzia sulle vendite.Somma assicurabile massima per rappresentante € 25.000,00 oltre diventa RD. ▪ Estensione utile sperabile fino al 30% selezionabile solo con garanzia sugli acquisti. Se selezionato “altro” la polizza diventa RD.
Misure di prevenzioni adottate	<p>Possibilità di selezionare misure di prevenzione particolari in presenza di garanzia furto, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Ristorno Premi per buon andamento	<p>Possibilità di inserire una percentuale di ristorno premi per buon andamento, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Estensione dei limiti territoriali	<p>Possibilità di estensione dei limiti territoriali previsti ai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paesi della comunità degli stati indipendenti (C.S.I.) ▪ “altri limiti territoriali”, in questo caso la polizza diventa RD
Tassi e premi minimi	<p>Possibilità di verificare e modificare il tasso proposto e il premio relativo alle estensioni di garanzia richieste. Nel caso di riduzione dei tassi e/o premi proposti, la polizza diventa RD. Premio minimo imponibile di polizza € 500. Premio minimo di rata € 250. Premio minimo imponibile per rappresentante € 100.</p>
Durate e Sconti	<p>Possibilità di selezionare/modificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ frazionamento del contratto; ▪ decorrenza e la scadenza del contratto; ▪ Coassicurazione - Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali Compagnie Coassicuratrici; ▪ Testo libero - Possibilità di inserire un testo libero, in questo caso la polizza diventa RD.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dettaglio premi – Possibilità di verifica del conteggio del premio;
--	---

6.1 Garanzie ed estensioni

Il sistema deve prevedere la possibilità di inserire le seguenti garanzie, ed estensioni di garanzie:

Diverse opzioni relative alle garanzie furto, rapina e smarrimento.	La polizza prevede la possibilità di scegliere tra diverse opzioni relativamente alle garanzie furto, rapina e smarrimento. Tali opzioni hanno impatto sull'applicazione della tariffa e permettono di adattare la polizza alle specifiche esigenze del Cliente. La normativa si struttura dinamicamente in relazione alle opzioni prescelte.
Garanzia per danni derivanti da variazione di temperatura.	La polizza prevede la possibilità di scegliere la garanzia di variazione della temperatura per merci deperibili, trasportate con autocarri muniti di impianto frigorifero.
Garanzia relativa ai campionari trasportati da rappresentanti.	Si tratta di una garanzia che va a coprire merci che vengono affidate dal Contraente in “conto campionario” a propri rappresentanti/venditori.
Esclusione merci vendute franco fabbrica	Possibilità di escludere le merci franco fabbrica dalla copertura limitandola ai beni su cui sussiste un interesse assicurabile, permettendo in tal modo di contenere i costi
Garanzia per estensione ai trasporti di merce vendute franco fabbrica	Possibilità di ricomprendere in garanzia una percentuale dei trasporti di merce vendute franco fabbrica laddove la garanzia sia richiesta in via sussidiaria dall'acquirente delle merci.
Garanzia relativa alla copertura dei resi.	Si tratta di una garanzia che va a coprire i trasporti di Merci ricevute in restituzione da clienti a titolo di “resi”.
Garanzia relativa al trasporto delle merci in conto lavorazione.	Si tratta di una garanzia che va a coprire i trasporti di Merci inviate e/o ricevute dal contraente a/da terzi per “conto lavorazione”.
Garanzia per movimentazioni di merci effettuate tra depositi del Cliente o di Società	Si tratta di una garanzia che va a coprire i trasporti di Merci trasferite o movimentate da/a depositi propri e/o di Società controllate
Garanzia relativa ai rischi di scioperi e terrorismo.	Estensione prevista dalla polizza qualora il cliente richieda la garanzia scioperi e terrorismo
Garanzia relativa all'utile sperabile	Possibilità di estendere la copertura nella misura percentuale indicata in polizza per oneri, spese e utile sperato.
Garanzia merci non soggette a compravendita.	Possibilità di estendere la copertura ai trasporti di merce non soggetta a compravendita.

6.2 Garanzie accessorie

Sgombero sede stradale (fino a € 2.500,00).	Si tratta di una garanzia che va a coprire, relativamente ai trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà del Contraente, le spese sostenute per sgomberare la sede stradale dalle merci irrecuperabili, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza di Euro 2.500,00.
Riconfezionamento (fino a € 2.500,00).	Si tratta di una garanzia che va a coprire le spese di riconfezionamento sostenute per sostituire etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione delle merci assicurate, indipendentemente dal fatto che le merci stesse abbiano o meno subito dei danni, danneggiatesi in seguito al verificarsi di un evento previsto dalle condizioni di polizza. La Società rimborserà tali spese sino a concorrenza del limite massimo di Euro 2.500,00.
Estensione al colaggio per i trasporti a mezzo autocisterna.	Si tratta di una garanzia che va a coprire, relativamente ai trasporti effettuati con autocisterne di proprietà del Contraente, i danni o le perdite cagionati da dispersione o colaggio delle merci se causati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ incidente stradale; ▪ rottura e/o foratura delle manichette; ▪ sfilamento o distacco della manichetta dalla relativa valvola durante le operazioni di carico e scarico; ▪ rottura della valvola durante le operazioni di carico e scarico. La Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da contaminazione delle merci.

6.3 Norme particolari

Dispensa dall'obbligo di far intervenire il perito per sinistri fino a € 2.000,00.	Si tratta di una norma che prevede, fermi restando gli obblighi in caso di sinistro stabiliti in polizza, ove l'entità del danno verificatosi sia ragionevolmente stimato inferiore a Euro 2.000,00 che il Contraente e/o l'Assicurato siano dispensati dal richiedere l'intervento del Perito o del Commissario d'Avaria.
Deroga alla “chiusa istruttoria” o “chiusa inchiesta”.	Si tratta di una norma, per la quale è previsto che la mancata presentazione del decreto di archiviazione non pregiudicherà la liquidazione degli importi indennizzabili a termini di polizza, impegnandosi l'avente diritto a presentare alla Società detto documento non appena messo a disposizione dall'Autorità giudiziaria. L'avente diritto si impegna, peraltro, a

	<p>rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato ove da tale atto o dall'eventuale sentenza penale definitiva dovesse risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un motivo di decadenza della garanzia; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che la Società non avrebbe avuto alcun obbligo all'indennizzo del danno.
Possibilità di recesso per sinistro	<p>La norma prevede la facoltà per ciascuna delle Parti, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato, di recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino al 90° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito (in precedenza tale termine era di 60 giorni).</p> <p>Per entrambe le Parti il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.</p>
Criterio di applicazione di scoperti e franchigie	<p>La polizza, in caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia sul medesimo sinistro, prevede che la franchigia costituisca il minimo di scoperto applicabile. Pertanto scoperti e franchigia applicabili non si sommano sul medesimo sinistro.</p>

6.4 Testo libero

E' prevista la possibilità di scrittura di testi liberi, secondo lo schema predisposto per la generalità dei prodotti agenziali.

Quando è presente del testo libero, il sistema richiede l'autorizzazione direzionale ex ante per l'emissione della polizza.

6.5 Appendici

Su tutti i prodotti sono abilitate le:

- appendici di dichiarazione
- appendici di variazione.

6.6 Stampa

E' possibile stampare l'intera polizza anche prima della protocollazione; in questo caso il documento stampato si presenterà come “preventivo”.

7 MODULO RACCOLTA DATI

E' possibile attraverso la predisposizione di un “modulo raccolta dati” rendere agevole l'acquisizione delle informazioni presso il cliente, in modo da rendere efficace il processo assuntivo.



Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Trneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
 CF: P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 09332630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
 Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
 iscritta all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Modulo raccolta dati - Merci trasportate per via terrestre sul fatturato

Proponente

Cognome e Nome o Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____

C.A.P.: _____

Città: _____

Provincia: _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: _____

Attività esercitata

Produzione e Vendita Commercializzazione Altro (Specificare) _____

Precedenti assicurativi

Compagnia: _____

Ha ricevuto disdetta da parte della precedente Compagnia per sinistri: SI NO

Sinistri precedenti nel triennio

Anno N. sinistri Causale: _____ Euro: _____

Anno N. sinistri Causale: _____ Euro: _____

Anno N. sinistri Causale: _____ Euro: _____

Mezzi di trasporto utilizzati

Autoveicoli di vettori terzi	Autoveicoli di proprietà o gestione del Proponente	Altri mezzi di trasporto
<input type="checkbox"/> Autoveicoli frigoriferi	<input type="checkbox"/> Autoveicoli frigoriferi	<input type="checkbox"/> Autovetture di rappresentanti/venditori (per campionari)
<input type="checkbox"/> Autocisterne	<input type="checkbox"/> Autocisterne	<input type="checkbox"/> Ferrovia
<input type="checkbox"/> Autocarro	<input type="checkbox"/> Autocarro	<input type="checkbox"/> Posta
		<input type="checkbox"/> Mezzi lagunari o lacustri

Descrizione delle merci VENDUTE da assicurare

Merce: _____

Imballaggio			Tipo di trasporto		
<input type="checkbox"/> Cartoni	<input type="checkbox"/> Casse	<input type="checkbox"/> Fusti	<input type="checkbox"/> In container	<input type="checkbox"/> Tradizionale	<input type="checkbox"/> Groupage
<input type="checkbox"/> Altro: _____			<input type="checkbox"/> Full/completo		

Fatturato totale preventivato vendite

Fatturato vendite complessivo rilevabile dal registro fatture emesse: Euro _____ di cui _____

Percentuale del fatturato vendite relativo a merci rese franco fabbrica del Proponente e su cui il Proponente non ha un interesse assicurabile _____ %

Percentuale del fatturato vendite relativo a merci rese franco fabbrica del Proponente da assicurare per conto dell'acquirente _____ %

Descrizione delle merci ACQUISTATE da assicurare

Merce: _____

Imballaggio			Tipo di trasporto		
<input type="checkbox"/> Cartoni	<input type="checkbox"/> Casse	<input type="checkbox"/> Fusti	<input type="checkbox"/> In container	<input type="checkbox"/> Tradizionale	<input type="checkbox"/> Groupage
<input type="checkbox"/> Altro: _____			<input type="checkbox"/> Full/completo		

Fatturato totale preventivato acquisti

Fatturato acquisti complessivo rilevabile dal registro fatture acquisti: Euro _____

IMR29001 - 515



Modulo raccolta dati - Merci trasportate per via terrestre sul fatturato

Altre merci oggetto dell'assicurazione

- Merci inviate o ricevute da Proponente a/da terzi per “punto lavorazione”
- Merci trasferite o movimentate da/depositi propri o di Società controllate
- Merci ricevute in restituzione da clienti a titolo di “resi”
- Merci inviate o ricevute da Proponente ma che non costituiscono oggetto di vendite o acquisto
- Merci vendute con termini di resta “franco fabbrica” per le quali il Proponente ha ricevuto il mandato di ottenere l'assicurazione delle stesse da parte dell'acquirente
- Merci che il Proponente affida in “conto campionario” a propri rappresentanti o venditori, siano essi persone fisiche o giuridiche
- Altro (specificare): _____

Limiti territoriali

- Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Lichtenstein, Croazia, Norvegia, Svizzera
- Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.)
- Altri: _____

Garanzie

- Condizioni “base”
- Assicurazione dei rischi di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo e rapina
- Assicurazione dei rischi di furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo, rapina, furto parziale di colli interi, manomissione, smarrimento e ammanchi in genere
- Assicurazione del rischio di variazione di temperatura (uso di autocarri frigoriferi)
- Assicurazione dei rischi di sciopero e terrorismo
- Assicurazione dei campioni affidati a rappresentanti/venditori, numero di rappresentanti/venditori _____
- Assicurazione (in caso di merci acquistate) dell'utile sperabile, spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali nella misura del:
 - 10%
 - 15%
 - 20%
 - 25%
 - 30%
 - Altro %

Somme da assicurare

	Ordinaria	Straordinaria (*)
■ Per autoveicoli di vettori terzi	Euro _____	Euro _____
■ Per autoveicoli di proprietà o gestione del Proponente	Euro _____	Euro _____
■ Per convoglio ferroviario	Euro _____	Euro _____
■ Per carro ferroviario	Euro _____	Euro _____
■ Per mezzi di trasporto utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e/o altre amministrazioni postali	Euro _____	Euro _____
■ Per autoveicoli di proprietà di rappresentanti/venditori o dagli stessi locati o presi in uso	Euro _____	
■ Per traghetto o Ro/Ro di linea regolare durante le traversate marittime o per acque interne	Euro _____	
■ Per magazzino di terzi o luogo di deposito (in corso di viaggio)	Euro _____	

(*) Ris sui casi in cui il Proponente avesse occasionalmente la necessità di ottenere le garanzie per somme superiori e quelle stabilite. Tale ipotesi contempla le segnalazioni preventive dei singoli rischi e il pagamento di un sovrapprezzo da calcolare in percentuale sull'intera somma assicurata.

Misure di prevenzione particolari adottate

- Per trasporti di merci di valore superiore a Euro _____ sul veicolo che trasporta le merci assicurate viaggiano due autisti
- Per trasporti di merci di valore superiore a Euro _____ gli automezzi sono scortati da auto con a bordo personale munito di telefono cellulare
- Per trasporti di merci di valore superiore a Euro _____ gli automezzi sono scortati da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'Ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzate
- Per trasporti di merci di valore superiore a Euro _____ gli automezzi sono dotati di sistema di protezione contro le rapine, conforme alla norma CEI 78-28 ed integrato con procedure di localizzazione satellitare, permanentemente installato sull'autocarro o collegato ininterrottamente con centrale di tele-sorveglianza con monitoraggio dei percorsi almeno ogni 30 minuti

ANF020002 - 4/14



Modulo raccolta dati - Merci trasportate per via terrestre sul fatturato

Franchigie

- 250 euro per tutti i danni
 500 euro per tutti i danni
 750 euro per tutti i danni
 1.000 euro per tutti i danni
 Franchigia pari alla responsabilità del vettore
 Altro: _____

Scoperti

	Scoperto %	Altro scoperto %	Minimo scoperto	Altro minimo sc.
<input type="checkbox"/> Furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo e rapine	% 10	%	Euro 250	Euro
<input type="checkbox"/> Furto di colli interi, smarrimento, mancata riconsegna, manomissione	% 20	%	Euro 250	Euro
<input type="checkbox"/> Variazioni di temperatura	% 20	%	Euro 250	Euro
<input type="checkbox"/> Su merci provenienti o destinati a/de paesi dello C. S. I.	%	%	Euro	Euro
<input type="checkbox"/> Su tutti i danni	%	%	Euro	Euro

Con espresso riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente proposta corrispondono a verità.

Il Proponente
